



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA
QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI I

Roma.

SIDEL
biosidel@pec.it

E, p.c.

Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela
della qualità e repressione frodi dei prodotti
agroalimentari – ICQRF
DG VICO
DG PREF

Oggetto: richiesta parere in merito all'utilizzo del certificato di transazione.

In merito alla richiesta di informazioni in oggetto, pervenuta alla Scrivente in data 3 novembre 2017, si rappresenta quanto segue.

Il certificato di transazione, secondo quanto riportato in Accredia RT-16, è *“il documento emesso eccezionalmente dall'Odc, a fronte di situazioni di sorveglianza che si collocano al di fuori degli ordinari piani di controllo o quando previsti da norme cogenti, che riportano i dati precisi di una o più transazioni effettuate dal Fornitore e i relativi prodotti e quantitativi transati”*.

Tale certificato rientra tra i documenti contabili di cui all'art. 66 del Reg. (CE) n. 889/2008, in quanto *“consente all'autorità o all'organismo di controllo di verificare la natura, i quantitativi, i destinatari e, se diversi da questi ultimi, gli acquirenti – diversi dai consumatori finali – di tutti i prodotti che hanno lasciato l'unità o le strutture o i magazzini del primo destinatario”*.

Tuttavia, a parere della Scrivente, il certificato di transazione non può in nessun caso sostituire e/o integrare il certificato di conformità di cui all'art. 7 del D.M. 18321/2012, che oltre a contenere l'elenco aziendale dei prodotti conformi al metodo di certificazione biologico, autorizza l'operatore ad utilizzare nell'etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali, dei prodotti in esso indicati, i termini riservati al metodo di produzione biologico.

Per quanto sopra la Scrivente, nel caso specifico, non ritiene corretta la procedura di gestione delle non conformità seguita da codesto organismo di controllo, in quanto la vendita di un lotto di prodotto non riportato nel certificato di conformità dell'operatore, o la vendita effettuata in assenza di certificato di conformità in corso di validità, determina in ogni caso, ai sensi del D.M. 15962/2013, il configurarsi della non conformità B3.01 *“prodotto diverso da quello indicato nei documenti di certificazione e non coperto da certificazione”*, con la conseguente emissione dei provvedimenti di sospensione e di soppressione delle indicazioni biologiche **per il prodotto non certificabile.**

Il Dirigente
Roberta Cafiero
(firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)